

Statuto

Associazione Comunità Energetica Rinnovabile

"CER La Specola-Next 17"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'**Associazione** non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata **Associazione Comunità Energetica Rinnovabile "CER La Specola-Next17 - ETS"** abbreviata "**CER La Specola-Next17**" (di seguito "**Associazione**").

L' **Associazione** è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 – Sede e durata

L'**Associazione** ha sede nel Comune di Padova.

L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'**Associazione** è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività di interesse generale

3.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire, su tutto il territorio nazionale, comunità di energia rinnovabile aperte a tutti i soggetti previsti ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. b) del D.lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva c.d. RED II, del decreto MASE 414/2023 (G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024), c.d. Decreto CACER, delle Regole Operative GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

3.2 L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

3.3 L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi

previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

3.4 L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà dell'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- b) gestire i rapporti con il GSE;
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui

mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

3.5 Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell'associazione:

- a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

3.6 In via strumentale e sussidiaria, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.

È tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'**Associazione** è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'**Associazione**;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 – Associati

6.1 Possono fare parte della CER soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori, ammissibili ai sensi dell'art 31, comma 1 lettera b), del D.lgs.199/2021.

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

6.2 I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione se prevista da Regolamento;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R. **"CER La Specola-Next17"**, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.

I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

6.3 La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

7.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa, *qualora prevista*, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'**Associazione**;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall' **Associazione**.

7. 2 Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

7. 3 Gli associati danno mandato all'**Associazione** di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA, dalla Delibera 727/2022 del 27.12.2022 di ARERA e successive modificazioni, nonché dal decreto MASE 424/2023 (G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024) e delle Regole Operative GSE per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.

Gli associati nominano l'Associazione quale REFERENTE, soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto all'art. 17 infra riportato.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

8. 1 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Le quote associative, eventualmente versate, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

8. 2 È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili, ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Per l'omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.
- Il Comitato di Configurazione, ove previsto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.

È convocata anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente mediante avviso scritto da inviare anche con messaggio di posta elettronica,

purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'appello a seguito dell'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- eventuale quota associativa;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

In sede di Assemblea Straordinaria le votazioni in merito alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo, nonché alla modifica dello Statuto dell'Associazione, sono valide con la presenza di almeno 4/5 degli Associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

All'Assemblea Straordinaria è demandata altresì la delibera in merito allo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. La delibera è valida con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed il compenso.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che esercita il potere di controllo sull'associazione, tanto di natura ordinaria che straordinaria, ed è composto da tre membri scelti tra gli associati che siano parte di una configurazione di energia rinnovabile afferente alla CER ai sensi dell'art. 11 bis infra descritto e comunque situati nel territorio degli stessi Comuni dove risultano ubicati gli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi del paragrafo 1.2.2.2, lett. b) delle Regole Operative GSE del 22.02.2024.

Con delibera del Consiglio direttivo è consentito aumentare i membri dello stesso al numero di 5.

Membro permanente del Consiglio Direttivo è il Signor Andrea Tacchin, con facoltà di designazione di un secondo membro.

I restanti membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.10 che precede, durano in carica dieci anni e possono essere rieletti anche più volte.

Laddove non si raggiunga la maggioranza prevista i membri del Consiglio Direttivo proseguono il loro mandato *in prorogatio*.

In vigenza di un Consiglio Direttivo formato da due soli membri o in caso di parità di voti, per l'approvazione delle relative delibere, al Presidente spetta voto con valore doppio. Di regola, il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al decimo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione e questo rimarrà in carica fino alla fine naturale del mandato del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature dei soggetti eleggibili e, se ritenuti idonei ai sensi del presente statuto e del regolamento, li sottopone all'assemblea per l'elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed ove ritenuto un Segretario e un Tesoriere, in difetto detti ruoli saranno assunti dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché di straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare, allo stesso spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, stipulare contratti di locazione e messa a disposizione alla CER di impianti di proprietà di terzi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
- deliberare le modifiche al regolamento di ogni configurazione energetica della CER, ivi compresa la ripartizione economica degli incentivi;
- determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti alla CER;

- deliberare l'estromissione di un socio;
- deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale somma eccedentaria rispetto alla quota di incentivo e valorizzazione distribuibile alle imprese.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, ove nominato, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11-bis – Comitato di Configurazione

Atteso che ai sensi del TIAD nonché delle regole operative GSE, par. 1.2.2.2, una stessa comunità può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, laddove la CER **"CER La Specola-Next17"** desse vita a più configurazioni energetiche, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Gestione composto da 2 soci. Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola nonché propositivi in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione. Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui all'art.18 infra descritto. Sulle modifiche delibereranno i soli appartenenti alla configurazione interessata applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste);
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 – Referente

Ai sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne abbia la rappresentanza legale.

È, in ogni caso, la facoltà del Consiglio Direttivo è conferire la rappresentanza legale dell'associazione ad un soggetto terzo mediante apposita procura notarile *ad negotia*.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo o procura speciale, abbia la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Il conferimento dell'incarico sarà affidato al Consiglio Direttivo e delibererà a maggioranza dei propri membri, approvando anche il compenso del referente medesimo.

Articolo 18 – Ripartizione incentivi

Sarà onere del Presidente, o del referente mandatario senza rappresentanza nei casi previsti di cui all'articolo precedente, ove nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici derivanti dalla corresponsione della tariffa premio e della tariffa di valorizzazione, erogati dal GSE a favore della comunità energetica secondo le scadenze da questo previste, secondo i criteri che di seguito si riassumono.

Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente associazione nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente esterno, ove nominato.

La somma che sopravanza sarà così ripartita secondo i criteri del regolamento.

Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/impressa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella impressa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.

Ai sensi del Decreto MASE 414/2023 (G.U. Serie Generale n. 31 del 07.02.2024), art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso oppure superiore al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 delle regole operative GSE 22.04.2024, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede.

Si ricorda che nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del sopra citato decreto, la tariffa spettante è determinata come segue:

TIP Conto Capitale = Tip * (1 - F)

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

I criteri di ripartizione che precedono, contenuti con maggior dettaglio nel regolamento, possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica con un voto favorevole della maggioranza dei membri.

Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di allaccio, così come previsto dalle regole operative GSE.

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 22 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente.

Articolo 23 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale. I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 25 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia. I componenti dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento di tutte le categorie particolari dei rispettivi dati personali in relazione a ogni adempimento derivante dal presente atto e a questo connesso.

Articolo 26 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Padova, 15 gennaio 2026